

nunzio di formare un collegio di quattro o sei ecclesiastici dello stato veneto e di due patrizi eletti dalla Signoria, e con esso procedere ad una riforma della tassazione dei singoli redditi, e successivamente delle relative esazioni, dandogli per ciò gli opportuni poteri (v. n. 104).

Dato a Roma presso S. Pietro.

**100.** — 1564, Giugno 10. — c. 109 t.<sup>o</sup> — Breve di Pio IV papa al doge e alla Signoria. Per premiare i meriti e la devozione della repubblica verso la Chiesa, dona a quella il palazzo di S. Marco in Roma, con condizione che vi abitino i rappresentanti veneti nonchè il cardinale del titolo di S. Marco, quando sia veneto. L'uso però del palazzo non potrà esser ceduto alla repubblica che dopo la morte del cardinale Pisani (Francesco) vescovo d'Ostia o col suo consenso. Dà poi facoltà all'oratore Iacopo Soranzo di prender possesso giuridico del palazzo stesso, e spera che Venezia lo ristaurerà e condurrà a termine, malgrado alle disposizioni di papa Paolo II (v. n. 103).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Cesare Glorieri.

**101.** — 1564, ind. VII, Giugno 16. — c. 128. — Istrumento in cui si dichiara che, essendo durata a lungo davanti a magistrati di Venezia la vertenza fra il comune di Badia Polesine e i conti Contrari (di Ferrara), pel possesso delle ville di Giacciano, Campagnano, Pissatola e Zelo, al di qua dal Tartaro, essa fu, nel 1557, delegata al giudizio di 40 membri del Senato che successivamente la sottomisero a quello di due arbitri, Iacopo Chizzola eletto dalla Signoria veneta e Lodovico Bianco dal duca di Ferrara, i quali si recarono a Crocetta, ma poi, per questioni di procedura, rimpatriarono senza pronunziarsi. In seguito il detto collegio di 40 giudicò dover essere Badia reintegrata nel possesso delle mentovate ville; ma il duca fece opposizione all'esecuzione di tale sentenza, dichiarandola nulla. Successivamente, volendo i due sovrani togliere ogni causa di dissenso, per gli uffici di Girolamo Falletti oratore del duca e del dott. Ercole Silvestri, convennero di deferire la questione dell'esecuzione suddetta a due arbitri, e ad un terzo non accordandosi questi, e fissarono i punti di diritto da decidersi, ferma l'esecuzione.

Perciò i due mentovati rappresentanti il duca, e Girolamo Grimani cav. e proc. di S. M. e Domenico Moro, all'uopo deputati dalla Signoria, concertati i modi d'elezione degli arbitri e l'estensione dei loro poteri, in unione a Giovanni de' Leonardi e Nicolò Bazolani, rappresentanti il comune di Badia (procura in atti di quel cancelliere Bernardino Ambrosi), e al Falletti faciente pel duca di Ferrara e pei Contrari (procura in atti di Aurelio Taurino not. ferrarese), nominarono a primi arbitri i mentovati Chizzola (per Venezia e Badia) e Bianco (pel duca e i Contrari); per la elezione poi del terzo arbitro furono da Venezia proposti: il Torniello (Girolamo), Restoro Gastaldi, Gabriele Bocca-barella, Matteo Aimi, Giovanni Aldrovandini ed Antonio Massa; e dal duca (Aimone) Cravetta, il Papio (Gian Angelo?), il Natta (Marco Antonio), il Mezzabarba, il Malvasia (Anton Galeazzo), l'Ossasco (Ottaviano Cacherano di). Agli